CAMERA DEI DEPUTATI N. 3091

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MORFINO

Disposizioni in materia di reclutamento e stabilizzazione del personale docente

Presentata il 7 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge interviene sul sistema di reclutamento del personale docente con l'obiettivo di assicurare stabilità agli organici, valorizzare l'esperienza professionale maturata nelle istituzioni scolastiche e superare progressivamente il ricorso sistematico al lavoro a tempo determinato.

Da molti anni il funzionamento ordinario della scuola italiana è garantito in misura rilevante da personale docente assunto con contratti a termine.

Si tratta di lavoratrici e lavoratori ai quali lo Stato affida classi, studenti, responsabilità educative, attività di valutazione, partecipazione agli organi collegiali e rapporti con le famiglie e che, in particolare nel caso degli insegnanti di sostegno, assicurano quotidianamente l'effettività del diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Il personale precario non rappresenta, dunque, una componente marginale del sistema di istruzione, ma contribuisce in modo strutturale al suo funzionamento.

Non appare pertanto più sostenibile un modello nel quale esigenze stabili e permanenti vengono soddisfatte attraverso il reiterato ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato.

La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, individua tra le proprie finalità quella di predisporre un quadro volto a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a termine.

Tuttavia, la stabilizzazione del personale docente non costituisce soltanto una questione relativa alla tutela del lavoro, in quanto la precarietà incide direttamente sulla qualità e sulla continuità del servizio scolastico.

La reiterata copertura di una cattedra attraverso supplenze determina infatti il

rischio di interrompere le relazioni educative, disperdere le professionalità già formate e costringere le istituzioni scolastiche a ricostruire annualmente una parte significativa del proprio corpo docente.

Tale fenomeno assume particolare rilevanza per le attività di sostegno, ambito nel quale la continuità della relazione educativa costituisce un elemento fondamentale del processo di inclusione dell'alunno.

La presente proposta di legge muove pertanto da un principio preciso: il servizio effettivamente prestato nella scuola pubblica rappresenta un elemento qualificante della professionalità dei docenti e deve trovare adeguato riconoscimento anche nel sistema di reclutamento degli stessi.

Chi è stato ritenuto idoneo a insegnare per anni nelle istituzioni scolastiche dello Stato non può essere costretto a permanere indefinitamente in una condizione di precarietà.

La proposta di legge non elimina il concorso pubblico e non introduce automatismi indiscriminati. Il concorso resta un canale fondamentale di accesso alla professione.

Ad esso viene affiancato, in maniera strutturale, un secondo canale, il cosiddetto « canale delle graduatorie » fondato sulle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sui titoli posseduti, sull'esperienza professionale maturata e sul possesso dell'abilitazione o della specializzazione richiesta.

Il principio del doppio canale appartiene, peraltro, alla storia del reclutamento scolastico italiano.

Già alla fine degli anni Ottanta, nel periodo in cui il Presidente Sergio Mattarella ricopriva l'incarico di Ministro della pubblica istruzione, il legislatore intervenne sul sistema di reclutamento con l'obiettivo di contemperare le procedure concorsuali con l'esigenza di valorizzare il personale precario e assicurare tempestivamente la copertura dei posti.

La presente proposta di legge recupera tale impostazione adattandola all'attuale organizzazione del sistema scolastico.

Il nuovo modello si basa pertanto sulla destinazione, fatti salvi i diritti derivanti dalle graduatorie ad esaurimento, del 50 per cento dei posti disponibili al « canale concorsuale » e del restante 50 per cento al « canale delle graduatorie » provinciali per le supplenze.

Il secondo canale è aperto alla prima e alla seconda fascia delle GPS, sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno.

Per il personale non ancora in possesso dell'abilitazione o della specializzazione richiesta è previsto un percorso finalizzato al conseguimento del titolo e alla successiva conferma in ruolo.

Particolare rilievo assume, inoltre, la valorizzazione degli idonei delle procedure concorsuali, al fine di evitare che l'amministrazione continui a bandire concorsi per le medesime classi di concorso senza utilizzare pienamente candidati che abbiano già positivamente superato una selezione pubblica.

La proposta di legge interviene anche sul rapporto tra organico di diritto e organico di fatto, prevedendo la progressiva stabilizzazione dei posti che rispondano ad esigenze consolidate e non temporanee.

Analogo principio viene applicato ai posti di sostegno autorizzati in deroga quando il relativo fabbisogno abbia carattere strutturale.

Un ulteriore elemento qualificante della proposta di legge riguarda il sistema di individuazione degli aspiranti e di assegnazione delle sedi.

L'informatizzazione delle procedure deve rappresentare uno strumento al servizio dell'amministrazione e dei cittadini e non può implicare un'autonoma funzione decisionale dei sistemi utilizzati. La tecnologia deve applicare regole predeterminate, trasparenti e verificabili.

Per tale ragione viene superato l'attuale modello algoritmico di individuazione e assegnazione, sostituito da un sistema nel quale l'esito deriva esclusivamente dalla posizione in graduatoria, dal punteggio, dalle precedenze previste dalla legge, dalle preferenze espresse e dalle disponibilità preventivamente pubblicate.

Viene, inoltre, eliminato il principio secondo il quale l'esame della posizione dell'aspirante in una determinata fase possa

comportare la perdita definitiva della possibilità di ottenere posti divenuti disponibili successivamente.

Le disponibilità sopravvenute devono determinare nuovi turni di scorrimento.

Nessun aspirante può essere considerato rinunciatario rispetto a un posto che non era disponibile al momento in cui la propria posizione è stata esaminata.

La presente proposta di legge mira, in definitiva, a realizzare un sistema di reclutamento stabile, programmabile e trasparente, capace di conciliare il principio del pubblico concorso con la valorizzazione dell'esperienza maturata sul campo.

Non una sanatoria, dunque, ma un sistema ordinario di reclutamento.

Due canali, regole certe e un obiettivo comune: garantire stabilità ai lavoratori e continuità all'insegnamento nelle scuole della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al progressivo superamento del precariato del personale docente, alla prevenzione del ricorso reiterato a contratti a tempo determinato in risposta ad esigenze di carattere permanente, all'introduzione di un sistema strutturale di doppio canale di reclutamento, alla valorizzazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, alla copertura tempestiva dei posti vacanti e disponibili, alla continuità didattica, alla stabilizzazione del personale docente, con particolare riferimento ai posti di sostegno, alla trasparenza e verificabilità delle procedure di individuazione del personale e assegnazione delle sedi, alla programmazione pluriennale del fabbisogno di personale docente.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano al personale docente delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, con riferimento ai posti comuni e ai posti di sostegno.

Art. 2.

(Sistema del doppio canale)

1. Il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente è effettuato mediante i due canali di cui al comma 2.

2. Fatte salve le assunzioni effettuate attraverso l'utilizzo delle vigenti graduatorie ad esaurimento, i posti vacanti e disponibili annualmente autorizzati ai fini delle immissioni in ruolo sono coperti:

a) per il 50 per cento attraverso il « canale concorsuale », ricorrendo alle procedure concorsuali;

b) per il 50 per cento attraverso il « canale delle graduatorie » mediante scor-

rimento delle graduatorie provinciali per le supplenze.

3. La ripartizione è effettuata distintamente per regione, provincia, classe di concorso e tipologia di posto.

4. Qualora uno dei due contingenti di cui al comma 2 non possa essere integralmente coperto per mancanza di aspiranti aventi titolo nel rispettivo canale, i posti residui sono attribuiti attingendo all'altro canale.

5. I posti vacanti e disponibili rimasti non coperti per incapienza di uno dei due canali non possono essere destinati a supplenza annuale in presenza di aspiranti aventi titolo dello specifico canale.

Art. 3.

(Graduatorie provinciali per le supplenze finalizzate all'immissione in ruolo)

1. Le graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito denominate « GPS ») costituiscono lo strumento per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nonché, ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 2, uno dei canali di accesso ai ruoli.

2. Ai fini delle assunzioni sono utilizzate:

a) la prima fascia delle GPS per posto comune;

b) la seconda fascia delle GPS per posto comune;

c) la prima fascia delle GPS per posto di sostegno;

d) la seconda fascia delle GPS per posto di sostegno;

e) gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS previsti dalla normativa vigente.

3. Il canale delle graduatorie non ha natura residuale rispetto al canale concorsuale.

Art. 4.

(Ordine di utilizzazione delle graduatorie)

1. Nell'ambito del contingente destinato al canale delle graduatorie si procede, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, secondo il seguente ordine:

a) prima fascia delle GPS;

b) elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS;

c) seconda fascia delle GPS.

2. Nell'ambito di ciascuna fascia si procede secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivamente posseduto dall'aspirante.

3. Restano ferme le riserve e le precedenze previste dalla legislazione vigente.

4. Il passaggio alla fascia successiva avviene soltanto dopo l'integrale scorrimento della fascia precedente.

Art. 5.

(Prima fascia delle GPS per posto comune)

1. Il personale docente rientrante nella prima fascia delle GPS per posto comune è assunto, nell'ambito del contingente destinato al canale delle graduatorie, con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

2. Il personale docente di cui al comma 1 nel corso dell'anno scolastico svolge il periodo annuale di formazione e prova previsto dalla legislazione vigente.

3. In caso di positiva valutazione del periodo di cui al comma 2, il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

4. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo coincide con la data di inizio del contratto di cui al comma 1.

5. Non è richiesto il superamento di ulteriori procedure concorsuali.

Art. 6.

(Seconda fascia delle GPS per posto comune)

1. Esaurita la prima fascia di cui all'articolo 5, i posti ancora disponibili nel con-

tingente riservato al canale delle graduatorie sono attribuiti agli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle GPS.

2. Il personale docente non ancora in possesso dell'abilitazione è assunto con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

3. Durante il periodo di servizio il personale docente di cui al comma 2 accede al percorso universitario o accademico finalizzato al conseguimento dell'abilitazione.

4. L'organizzazione dei percorsi di cui al comma 3 deve essere compatibile con lo svolgimento del servizio.

5. Il servizio prestato ai sensi del comma 2 è valorizzato ai fini del riconoscimento delle competenze professionali maturate e delle attività formative consentite dalla normativa vigente.

6. Conseguita l'abilitazione, il docente svolge o completa il periodo annuale di formazione e prova.

7. A seguito della positiva conclusione del percorso di cui ai commi precedenti, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato.

8. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo coincide con la data di inizio del contratto di cui al comma 1.

9. Non è richiesto il superamento di ulteriori procedure concorsuali.

Art. 7.

(Prima fascia della GPS per posto di sostegno)

1. Il personale docente in possesso della specializzazione sul sostegno rientrante nella prima fascia delle GPS è assunto, nell'ambito del contingente destinato al canale delle graduatorie, con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

2. Durante il servizio svolge il periodo annuale di formazione e prova.

3. In caso di valutazione positiva del periodo di cui al comma 2, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato.

4. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo coincide con la data di inizio del contratto di cui al comma 1.

5. Non è richiesto il superamento di ulteriori procedure concorsuali.

Art. 8.

(Seconda fascia delle GPS per posto di sostegno)

1. Esaurita la fascia di cui all'articolo 7, i posti di sostegno ancora disponibili nel contingente destinato al canale delle graduatorie sono attribuiti agli aspiranti della seconda fascia, mediante assunzione con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

2. Gli aspiranti privi della specializzazione sul sostegno individuati su posto finalizzato all'immissione in ruolo accedono a specifici percorsi universitari o accademici per il conseguimento della relativa specializzazione.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è assicurato l'accesso ai percorsi in misura corrispondente alle esigenze assunzionali programmate.

4. I percorsi sono organizzati con modalità compatibili con lo svolgimento del servizio.

5. Il servizio precedentemente prestato nel sostegno è specificamente valorizzato.

6. Conseguita la specializzazione, il docente svolge o completa il periodo annuale di formazione e prova.

7. A seguito della positiva conclusione del percorso di cui ai commi precedenti, il rapporto di lavoro è trasformato a tempo indeterminato.

8. La decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo coincide con la data di inizio del contratto di cui al comma 1.

9. Non è richiesto il superamento di ulteriori procedure concorsuali.

Art. 9.

(Valorizzazione dell'esperienza professionale)

1. Il servizio effettivamente prestato nelle istituzioni scolastiche statali costituisce elemento qualificante della professionalità del docente.

2. Le tabelle di valutazione delle GPS assicurano un'adeguata valorizzazione del servizio prestato, secondo criteri progressivi correlati alla durata dell'esperienza professionale.

3. È riconosciuta una specifica valorizzazione, secondo criteri di progressività crescenti in funzione dell'anzianità di servizio, ai docenti che abbiano maturato almeno:

a) tre annualità di servizio;

b) cinque annualità di servizio;

c) dieci annualità di servizio.

4. Il servizio prestato nella specifica classe di concorso o tipologia di posto è valutato in misura superiore.

5. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando un equilibrato rapporto tra esperienza professionale, titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e ulteriori titoli culturali posseduti.

Art. 10.

(Idonei delle procedure concorsuali)

1. Le graduatorie di merito delle procedure concorsuali comprendono i vincitori e gli altri candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali.

2. Le graduatorie sono utilizzate, nell'ambito del contingente destinato al canale concorsuale, sino all'assunzione degli aventi titolo, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. Prima dell'indizione di nuove procedure concorsuali per la medesima classe di concorso, il Ministero dell'istruzione e del merito verifica la consistenza delle graduatorie vigenti e degli idonei non ancora assunti.

4. La programmazione delle nuove procedure tiene conto dello stato delle graduatorie di cui al comma 3, al fine di evitare, ove possibile, la sovrapposizione di procedure relative alle medesime esigenze assunzionali.

Art. 11.

(Progressiva trasformazione dell'organico di fatto)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua annualmente una ricognizione dei posti di personale docente istituiti in organico di fatto.

2. I posti di personale docente attivati per almeno tre anni scolastici nell'ultimo quadriennio, in presenza di esigenze stabili e non temporanee, sono progressivamente trasformati in posti dell'organico dell'autonomia.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un piano biennale di trasformazione.

4. I posti trasformati sono resi disponibili per le operazioni di mobilità e, successivamente, per le immissioni in ruolo.

Art. 12.

(Stabilizzazione dei posti di sostegno)

1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 11 è prevista un'apposita sezione dedicata ai posti di sostegno autorizzati in deroga.

2. I posti in deroga corrispondenti a fabbisogni consolidati sono progressivamente trasformati in posti dell'organico dell'autonomia.

3. Ai fini della trasformazione si tiene conto:

a) dell'andamento pluriennale del fabbisogno;

b) del numero degli alunni con disabilità e della loro distribuzione territoriale;

c) delle esigenze di continuità didattica;

d) dell'andamento demografico della popolazione scolastica.

Art. 13.

(Principio di non automatizzazione decisionale)

1. È vietato l'utilizzo di sistemi algoritmici automatizzati aventi autonoma fun-

zione decisionale nell'individuazione degli aspiranti e nell'assegnazione delle sedi nell'ambito delle procedure relative alle GPS del personale docente.

2. Gli strumenti informatici possono essere utilizzati esclusivamente quale mezzo tecnico per l'esecuzione delle operazioni definite dalla legge.

3. L'esito delle procedure di cui al comma 1 è determinato:

a) dalla posizione in graduatoria;

b) dal punteggio;

c) dalle riserve e dalle precedenze previste dalla legge;

d) dalle preferenze espresse;

e) dalle disponibilità preventivamente pubblicate.

4. Nessun ulteriore criterio derivante dal funzionamento tecnico del sistema informatico può modificare l'ordine delle operazioni o determinare la perdita del diritto dell'aspirante a partecipare ai successivi turni.

Art. 14.

(Pubblicazione preventiva delle disponibilità)

1. Prima di ciascun turno di nomina del personale docente l'ufficio scolastico competente pubblica l'elenco completo dei posti disponibili.

2. L'elenco contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) l'istituzione scolastica;

b) il codice meccanografico dell'istituzione scolastica;

c) il comune in cui il posto ha sede;

d) la classe di concorso o la tipologia di posto disponibili;

e) l'indicazione del posto comune o di sostegno;

f) la consistenza oraria dell'incarico;

g) la durata dell'incarico;

h) le eventuali modalità di completamento dell'orario.

3. L'elenco è pubblicato prima dell'apertura o della conclusione della fase di espressione delle preferenze relativa al turno interessato.

4. Non possono essere assegnati nel medesimo turno posti non preventivamente pubblicati.

Art. 15.

(Espressione delle preferenze)

1. L'aspirante ad uno dei posti pubblicati ai sensi dell'articolo 14 indica le sedi secondo un ordine di preferenza.

2. È sempre consentita l'espressione analitica della preferenza per singola istituzione scolastica.

3. L'indicazione di preferenze sintetiche relative a comuni, distretti o ulteriori ambiti territoriali è facoltativa.

4. La mancata indicazione di una determinata sede equivale a mancata disponibilità esclusivamente per quella sede e per le disponibilità esistenti nel turno considerato.

5. La mancata indicazione non determina rinuncia alle disponibilità che dovessero essere presenti nei turni successivi.

Art. 16.

(Assegnazione della sede)

1. Le operazioni di assegnazione dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 14 sono effettuate secondo l'ordine della graduatoria.

2. Per ciascun aspirante sono esaminate le disponibilità esistenti in relazione alle preferenze dallo stesso espresse ai sensi dell'articolo 15.

3. È attribuita la prima sede disponibile secondo l'ordine delle preferenze.

4. L'assegnazione è effettuata prima di procedere all'esame della posizione dell'aspirante successivo.

5. Salve le riserve e le precedenze previste dalla legge, nessun aspirante con pun-

teggio inferiore può ottenere una sede che, al momento dell'esame dell'aspirante con punteggio superiore:

a) risultava disponibile;

b) era stata preventivamente pubblicata;

c) risultava compresa tra le preferenze espresse dall'aspirante con punteggio superiore.

Art. 17.

(Disponibilità sopravvenute)

1. I posti che si rendono disponibili successivamente alla conclusione di ciascun turno di assegnazione della sede ai sensi del comma 16 sono pubblicati e attribuiti mediante un successivo turno di scorrimento.

2. Partecipano al nuovo turno gli aspiranti ancora presenti nella graduatoria interessata e che non hanno una sede assegnata.

3. La mancata assegnazione nel turno precedente non comporta decadenza.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, nessun aspirante può essere considerato rinunciatario rispetto a una disponibilità che non risultava esistente o pubblicata al momento dell'esame della propria posizione.

5. Ad ogni nuovo turno lo scorrimento della graduatoria ha luogo nel rispetto del punteggio e delle precedenze previste dalla legge.

Art. 18.

(Divieto di scavalcamento)

1. La violazione dell'articolo 16, comma 5, determina l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla rettifica dell'assegnazione.

2. L'errore derivante dall'impiego del sistema informatico non può produrre effetti definitivamente pregiudizievoli nei confronti dell'aspirante.

Art. 19.

(Trasparenza e tracciabilità)

1. Le operazioni di individuazione e di assegnazione delle sedi sono integralmente tracciabili.

2. Al termine di ciascun turno di assegnazione ai sensi dell'articolo 16 sono pubblicati gli esiti delle operazioni. Ciascun aspirante ha diritto di conoscere:

a) la propria posizione;

b) il punteggio considerato;

c) le riserve e le precedenze applicate;

d) le preferenze considerate;

e) i posti disponibili al momento dell'esame della propria posizione;

f) il posto eventualmente assegnato;

g) le ragioni della mancata assegnazione.

3. I dati relativi alle operazioni di assegnazione sono conservati dall'amministrazione per i tempi previsti dalla normativa vigente, in modo da consentire la ricostruzione delle procedure, le verifiche e le eventuali rettifiche.

Art. 20.

(Rettifica degli errori)

1. Avverso gli esiti delle operazioni di assegnazione ai sensi dell'articolo 16 è ammessa istanza di rettifica all'ufficio scolastico competente.

2. L'istanza è presentata dall'interessato entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione.

3. L'amministrazione conclude il procedimento di rettifica entro i successivi cinque giorni.

4. Sono oggetto di rettifica, in particolare:

a) gli errori relativi al punteggio;

b) la mancata applicazione di riserve o di precedenze;

c) l'erronea applicazione delle preferenze;

d) l'omessa considerazione di posti regolarmente pubblicati;

e) gli errori informatici;

f) gli scavalcamenti in violazione dell'articolo 18.

5. Accertato l'errore, l'amministrazione ripristina la posizione dell'interessato.

6. Ove il posto spettante non sia più disponibile per causa non imputabile all'aspirante, allo stesso è attribuita la prima disponibilità equivalente utile, fatti salvi gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

Art. 21.

(Aggiornamento annuale)

1. Le GPS sono aggiornate annualmente.

2. In occasione dell'aggiornamento, ai docenti in esse iscritti è consentito:

a) dichiarare i servizi maturati;

b) dichiarare nuovi titoli;

c) accedere alla fascia superiore in caso di conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione;

d) modificare la provincia di inserimento;

e) aggiornare le ulteriori informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 22.

(Programmazione dei percorsi)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, programma annualmente l'offerta dei percorsi di abilitazione e di specializzazione sulla base del fabbisogno del personale docente.

2. È garantita priorità nell'accesso:

a) al personale docente della seconda fascia delle GPS individuato su posto finalizzato all'immissione in ruolo;

b) al personale docente che abbia maturato almeno tre annualità di servizio;

c) al personale docente già in servizio con contratto a tempo determinato.

3. L'offerta formativa di cui al comma 1 assicura un'adeguata distribuzione territoriale dei posti. La frequenza dei relativi percorsi è organizzata secondo modalità compatibili con lo svolgimento del servizio.

Art. 23.

(Valorizzazione del servizio nei percorsi)

1. Nei limiti previsti dall'ordinamento vigente, il servizio già prestato è valorizzato nell'ambito dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui all'articolo 22.

2. Sono riconosciute le competenze professionali già acquisite e le attività di tirocinio corrispondenti a quelle maturate attraverso il servizio.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i limiti massimi uniformi alla contribuzione richiesta per i percorsi.

4. Per i docenti con almeno tre annualità di servizio sono previste forme di riduzione della contribuzione.

Art. 24.

(Continuità didattica)

1. La continuità didattica costituisce principio della programmazione del personale docente.

2. Essa è perseguita prioritariamente attraverso:

a) la stabilizzazione del personale docente;

b) il tempestivo completamento delle procedure di reclutamento;

c) la progressiva riduzione delle supplenze annuali;

d) la stabilizzazione dei posti rispondenti a esigenze permanenti.

3. Il perseguimento della continuità didattica non può comportare il protrarsi della condizione di precarietà del personale docente.

Art. 25.

(Continuità nel sostegno)

1. La continuità della relazione educativa con gli alunni con disabilità è perseguita prioritariamente attraverso l'impiego di personale specializzato assunto con contratto a tempo indeterminato.

2. Nell'ambito delle operazioni di assegnazione della sede può essere valorizzata, a parità delle altre condizioni previste dalla legge, la continuità precedentemente assicurata nella medesima istituzione scolastica.

3. Sono comunque salvaguardati il diritto all'immissione in ruolo e il diritto alla mobilità del personale docente.

Art. 26.

(Mobilità territoriale e professionale)

1. Le operazioni di mobilità del personale docente a tempo indeterminato precedono annualmente le nuove immissioni in ruolo.

2. Una quota dei posti vacanti e disponibili è destinata alle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Sono garantite, nei limiti previsti dall'ordinamento:

a) la mobilità provinciale;

b) la mobilità interprovinciale;

c) il passaggio di cattedra;

d) il passaggio di ruolo.

4. Sono progressivamente superati i vincoli territoriali non derivanti da obblighi dall'ordinamento dell'Unione europea o da specifiche e proporzionate esigenze previste dalla legge.

Art. 27.

(Piano biennale del fabbisogno del personale docente)

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica il Piano biennale del fabbisogno del personale docente.

2. Il Piano indica, distintamente per territorio e classe di concorso:

a) i posti vacanti e disponibili;

b) i pensionamenti previsti;

c) la consistenza delle graduatorie concorsuali;

d) la consistenza delle GPS;

e) i posti in organico di fatto;

f) i posti di sostegno in deroga;

g) le previsioni relative al fabbisogno per il successivo biennio.

3. La programmazione dei concorsi, dei percorsi di abilitazione, dei percorsi di specializzazione e delle immissioni in ruolo è definita sulla base del Piano.

Art. 28.

(Osservatorio nazionale sul precariato scolastico)

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio nazionale sul precariato scolastico.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'Osservatorio monitora annualmente:

a) il numero dei contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre di ciascun anno;

b) la durata media della permanenza dei docenti in condizione di precariato;

c) il numero dei posti vacanti e disponibili;

d) le immissioni in ruolo attraverso il canale concorsuale;

e) le immissioni in ruolo attraverso le GPS;

f) la consistenza dei posti di sostegno in deroga;

g) il numero degli idonei delle procedure concorsuali non ancora assunti;

h) il contenzioso relativo alle procedure di reclutamento e assegnazione.

Art. 29.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. La relazione dà conto dell'andamento del processo di riduzione del precariato e degli effetti delle nuove procedure di reclutamento e assegnazione.

Art. 30.

(Modifiche alla legge 3 maggio 1999, n. 124)

1. Il Governo provvede a modificare il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al fine di prevedere l'utilizzazione delle GPS quale secondo canale di accesso ai ruoli ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. Le disposizioni regolamentari e le ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito vigenti in materia di GPS continuano ad applicarsi in quanto compatibili con la presente legge.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la disciplina amministrativa delle GPS.

Art. 31.

(Disposizioni di coordinamento con il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 399 e 400 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono coordinate con il sistema del doppio canale previsto dalla presente legge.

2. Fatte salve le vigenti graduatorie sino al loro esaurimento, il contingente autorizzato per le assunzioni è ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 2 della presente legge.

3. La programmazione delle procedure concorsuali tiene conto:

a) del contingente destinato al canale concorsuale;

b) delle graduatorie concorsuali vigenti;

c) degli idonei non ancora assunti;

d) del Piano biennale del fabbisogno del personale docente di cui all'articolo 27 della presente legge.

Art. 32.

(Disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relative alla formazione iniziale e all'accesso ai ruoli del personale docente si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dalla presente legge.

2. I percorsi di formazione iniziale e di abilitazione di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017 sono valutati anche ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei docenti della seconda fascia delle GPS individuati su posto finalizzato all'immissione in ruolo, secondo i criteri stabiliti con decreto del

Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 38 della presente legge.

3. Al personale docente di cui al comma 2 è garantita la possibilità di frequentare i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017 contestualmente allo svolgimento del servizio.

4. Le disposizioni concernenti il periodo annuale di formazione e prova previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017 si applicano ai docenti assunti attraverso il canale delle graduatorie, secondo quanto previsto dalla presente legge.

5. Il possesso o conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione e la positiva conclusione del periodo di formazione e prova determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

6. Nei casi previsti dal comma 5 non è richiesta un'ulteriore procedura concorsuale.

Art. 33.

(Adeguamento della disciplina relativa alle procedure informatizzate)

1. A decorrere dall'applicazione delle nuove procedure previste dalla presente legge le disposizioni amministrative incompatibili con gli articoli da 13 a 20 della presente legge cessano di avere efficacia.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito adegua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure informatizzate di gestione delle GPS.

3. I sistemi informatici impiegati eseguono unicamente le operazioni conseguenti alla collocazione in graduatoria, al punteggio, alle precedenze, alle preferenze e alle disponibilità pubblicate. È vietato attribuire al sistema informatico qualsiasi autonoma funzione decisionale.

Art. 34.

(Salvaguardia delle graduatorie e delle procedure in corso)

1. Restano valide le graduatorie ad esaurimento, le graduatorie delle procedure con-

corsuali e le GPS vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le procedure concorsuali già bandite sono portate a conclusione.

3. Le graduatorie risultanti dalle procedure di cui al comma 2 sono utilizzate nell'ambito del contingente destinato al canale concorsuale.

Art. 35.

(Esclusione della riserva per il servizio civile dalle procedure di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e modifica dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40)

1. Al fine di garantire che il conferimento degli incarichi di insegnamento avvenga sulla base dei titoli professionali, delle abilitazioni, delle specializzazioni, dell'esperienza didattica e del punteggio maturato dagli aspiranti, all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La riserva di cui al primo periodo non si applica alle procedure di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, comprese le supplenze annuali e le supplenze sino al termine delle attività didattiche attribuite mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle GPS ».

2. Nelle procedure di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali, comprese le supplenze annuali e le supplenze sino al termine delle attività didattiche attribuite mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle GPS, l'avvenuto svolgimento senza demerito del servizio civile universale o del servizio civile nazionale:

a) non determina il superamento di candidati collocati in posizione precedente in graduatoria;

b) non comporta l'attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) costituisce esclusivamente titolo di preferenza in presenza di candidati appar-

tenenti alla medesima fascia e aventi identico punteggio complessivo, nel rispetto degli ulteriori titoli di preferenza previsti dalla legislazione vigente.

3. Il conferimento degli incarichi di supplenza annuali e sino al termine delle attività didattiche è effettuato rispettando l'ordine delle fasce e il punteggio complessivamente posseduto dagli aspiranti.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito adegua le ordinanze ministeriali, le procedure informatizzate e ogni altro atto amministrativo relativo alla costituzione delle graduatorie e al conferimento delle supplenze.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle operazioni di conferimento delle supplenze relative all'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano validi i contratti già stipulati e gli incarichi già conferiti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.

(Regime delle assunzioni)

1. Le assunzioni effettuate ai sensi della presente legge sono disposte annualmente per i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate secondo la legislazione vigente.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito stabilisce annualmente il contingente dei posti disponibili, distinto per regione, provincia, classe di concorso e tipologia di posto.

3. Al contingente autorizzato si applica la ripartizione in canali prevista dall'articolo 2 della presente legge.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 37.

(Clausola di salvaguardia europea)

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Restano ferme le procedure e gli obblighi assunzionali direttamente connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sino alla loro conclusione.

3. Il Governo assicura il coordinamento tra le disposizioni della presente legge e gli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, salvaguardando il principio del doppio canale quale sistema ordinario di reclutamento.

Art. 38.

(Disposizioni attuative)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le materie di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 non possono modificare:

a) la natura strutturale del doppio canale;

b) la ripartizione paritaria dei posti tra canale concorsuale e canale delle graduatorie;

c) l'accesso al canale delle graduatorie della prima e della seconda fascia delle GPS;

d) l'applicazione del canale delle graduatorie ai posti comuni e ai posti di sostegno;

e) l'ordine di scorrimento delle graduatorie;

f) il divieto di autonoma decisione algoritmica;

g) il diritto a partecipare ai turni relativi alle disponibilità sopravvenute;

h) il divieto di scavalcamento previsto dalla presente legge.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni relative al doppio canale di reclutamento e al nuovo sistema di individuazione degli aspiranti e assegnazione delle sedi trovano applicazione a decorrere dalle operazioni relative all'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0212900